

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 19 aprile 2016



RETE PROFESSIONI TECNICHE

Italia Oggi 19/04/16 P. 35 Ausiliari vigilati Gabriele Ventura 1

NUOVO CODICE APPALTI

Sole 24 Ore 19/04/16 P. 39 Massimo ribasso subito ridotto Mauro Salerno 2

REVISIONE CATASTO

Sole 24 Ore 19/04/16 P. 35 Revisioni catastali, ricorsi a due corsie Luigi Lovecchio 4

EDILIZIA SCOLASTICA

Italia Oggi 19/04/16 P. 45 Edilizia, sbloccati 480 milioni Emanuela Micucci 5

NUOVO CODICE APPALTI

Italia Oggi 19/04/16 P. 33 Appalti, riforma graduale Andrea Mascolini 6

INCENTIVI PROGETTISTI PUBBLICI

Sole 24 Ore 19/04/16 P. 39 Addio immediato per gli incentivi ai progettisti della Pa Tiziano Grandelli,
Mirco Zamberlan 7

Consulenti tecnici dei giudici solo con l'iscrizione all'albo

Ausiliari vigilati Standard professionale da garantire

GABRIELE VENTURA


Rafforzare l'obbligo di iscrizione all'albo professionale degli ausiliari del giudice per garantire una giustizia più efficiente e mettere fine al proliferare di elenchi non vigilati. È una delle proposte elaborate dalla Rete delle professioni tecniche per supportare i magistrati nell'attività di individuazione dei consulenti tecnici nel giudizio civile, degli esperti nominati dal giudice, dei periti del giudice e dei consulenti del pubblico ministero. Il pacchetto è contenuto in «Position paper», un documento che la Rete presenterà oggi a Roma nell'ambito del Salone della Giustizia (presso il Salone delle Fontane, via Ciro il Grande 10-12, Roma Eur), in occasione dell'evento «Iscrizione del consulente tecnico agli albi professionali: garanzia di giustizia più efficiente», organizzato dalla stessa Rpt. Nel dettaglio, il primo principio al quale è necessario attenersi, secondo la Rete, è il rafforzamento dell'obbligo di iscrizione a un albo o registro professionale, al fine di garantire un adeguato livello di professionalità. Inoltre, gli elenchi degli ausiliari vanno costantemente aggiornati e suddivisi per macro-aree di riferimento, mentre è di basilare importanza l'introduzione di maggiori garanzie di trasparenza nel conferimento degli incarichi e una equa rotazione e distribuzione degli stessi. La Rete propone anche di prevedere, in occasione della rotazione degli incarichi, maggiori garanzie per i giovani professionisti. Il pacchetto proposto dalle professioni tecniche, inoltre, prevede la valorizzazione del contributo dei professionisti nei procedimenti giurisdizionali, attraverso l'istituzione,

per esempio, di sezioni specializzate a composizione mista per la risoluzione di giudizi di natura tecnico-scientifica che prevedano anche la partecipazione di esperti in materia. Allo stesso modo, sottolinea la Rete, nei giudizi aventi per oggetto temi di natura tecnico-scientifica, la giuria popolare andrebbe integrata con professionisti dell'area tecnica. Infine, vanno aggiornati i compensi degli ausiliari del giudice, penalizzati dal mancato adeguamento degli onorari di periti e consulenti tecnici. Al convegno di oggi partecipano tutti i presidenti degli ordini e collegi nazionali aderenti alla Rete delle professioni tecniche, ovvero: architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; chimici, dottori agronomi e dottori forestali; geologi; geometri e geometri laureati; ingegneri; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; tecnologi alimentari. Sul tema, intervengono: Salvatore Di Vitale, presidente del Tribunale di Palermo, Vincenzo Di Giacomo, presidente reggente del Tribunale di Isernia, Laura Jannotta, presidente dell'Unione nazionale delle camere civili. È prevista infine la partecipazione del ministro della giustizia, Andrea Orlando.

—© Riproduzione riservata—



Armando Zambrano,
Coordinatore della Rpt e presidente del Cni



Appalti. Il nuovo Codice è arrivato alla firma del Capo dello Stato: potrebbe essere pubblicato ed entrare in vigore già oggi

Massimo ribasso subito ridotto

Per rating di impresa e sorteggio commissioni serviranno disposizioni attuative

Mauro Salerno

ROMA

È atteso in Gazzetta a partire da oggi il nuovo **Codice appalti**, approvato in Consiglio dei ministri venerdì 15 aprile. Ieri il decreto ha ricevuto la «bollinatura» della Ragioneria ed è andato alla firma del Capo dello Stato, ultimo passaggio formale prima della pubblicazione. Il provvedimento è arrivato al Quirinale in serata, fuori tempo massimo per poter rispettare gli annunci che davano per certa la pubblicazione per ieri, 18 aprile, data di entrata in vigore delle nuove direttive europee che il Codice recepisce.

Il **decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Ma non tutte le misure** previste dai suoi 220 articoli saranno **subito operative**. Peraltro, il testo uscito dal Consiglio dei ministri ha riservato più di una sorpresa rispetto a quello di entrata.

La principale riguarda le misure di trasparenza sui piccoli appalti. Al contrario di quanto prevedevano le ultime bozze, nella versione definitiva non hanno trovato posto le richieste avanzate dal Parlamento (e dal Consiglio di Stato) sulla necessità di accendere un faro sui piccoli lavori, rendendo obbligatorie le gare precedute da un bando, per gli appalti sopra i 150 mila euro: a sorpresa, l'ultimo testo lascia tutto più o meno come è oggi, con la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione (coprono l'80% del numero di bandi) con una procedura negoziata (ex trattativa privata) senza bando, ritenendo sufficiente chiedere un preventivo a dieci imprese («ove esistenti»).

L'altra novità dell'ultima riguarda i lavori delle concessionarie da affidare all'80% con gara. Salta la deroga che avrebbe per-

messo alle società (in particolare quelle che hanno in gestione autostrade) di continuare a realizzare i lavori in house, se gestiti attraverso risorse interne («amministrazione diretta»).

Scatterà da subito la limitazione del massimo ribasso: assegnare i contratti tenendo conto solo del prezzo sarà possibile solo per le

LE ULTIME NOVITÀ

Il testo definitivo non prevede l'obbligo di gara oltre la soglia dei 150 mila euro e la deroga per i concessionari sui lavori in house


opere sotto il milione. Negli altri casi diventa obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo più qualità). Massimo ribasso vietato da subito anche per i servizi di progettazione, quelli ad alta intensità di manodopera (costo del personale oltre il 50%), ristorazione scolastica e ospedaliera. L'entrata in vigore segna anche l'addio all'appalto integrato. Per assegnare un cantiere, la Pa dovrà mettere a gara un progetto esecutivo, tranne nei casi di appalto a general contractor (ormai una rarità) o di operazioni finanziate da privati. Salta subito anche l'incentivo del 2% per i progetti svolti da tecnici interni alla Pa (si veda l'articolo a fianco).

Due buone notizie per le Pmi. Ridotta a un massimo di 5 mila euro la sanzione per sanare le offerte incomplete. Con un importante chiarimento: paga solo chi non vuole essere escluso. La seconda novità è il pagamento diretto per microimprese e Pmi, con contestuale svincolo dalla responsabilità solidale per il titolare del contratto.


Subito operativi anche la stretta sui ricorsi, il tetto al 30% per il contributo pubblico nel project financing e lo sconto sulla cauzione per le imprese con rating di legalità.

Ci vorrà tempo invece per far alcune delle novità più attese della riforma. Servono infatti provvedimenti specifici dell'Anticorruzione per attivare il rating di impresa chiamato a valutare (e premiare) la reputazione conquistata sul campo dai costruttori. Per lo stesso motivo non partiranno subito le commissioni di gara estratte a sorte da un albo gestito dall'Anac (ma solo per gli appalti sopra la soglia Ue) e la qualificazione delle stazioni appaltanti, utile anche alla spending review.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I NUOVI CONTROLLI IN DOGANA
**DOMANI LA GUIDA
COMPLETA ALLA RIFORMA**
Il 1° maggio parte la
rivoluzione che porterà alla
completa digitalizzazione del
processo di sdoganamento
delle merci



Il quadro

LE MISURE SUBITO OPERATIVE

01 | MASSIMO RIBASSO

Aggiudicazioni al prezzo più basso possibili solo per i lavori di valore sotto al milione. Oltre questa soglia diventa obbligatoria l'offerta più vantaggiosa (prezzo più aspetti tecnici). Massimo ribasso escluso anche per servizi di progettazione, servizi con costo della manodopera superiore al 50%, appalti di ristorazione assistenziale, scolastica e ospedaliera

02 | APPALTO INTEGRATO

Il Codice separa progetto e lavori. Le gare per la realizzazione di opere sono possibili di norma solo su progetto esecutivo

03 | SUBAPPALTI

Esteso a tutto l'importo del contratto il tetto per i subappalti. Per gli appalti sopra soglia Ue, il titolare del contratto deve indicare

una terna di possibili subappaltatori

04 | ALTAL BONUS

Addio incentivo del 2% per la progettazione svolta dai tecnici delle Pa

05 | OFFERTE INCOMPLETE

La sanzione massima per attivare il «soccorso istruttorio» scende da 50mila a 5mila euro e scatta se si vuole evitare l'esclusione dalla gara

06 | PAGAMENTO DIRETTO PMI

Con il nuovo Codice debutta anche il pagamento diretto dei subappalti, da parte della Pa, quando a eseguire le prestazioni è una microimpresa o una Pmi. In caso di pagamento diretto, l'appaltatore principale viene liberato dalla responsabilità solidale su stipendi e contributi

07 | STRETTA SUI RICORSI

Per le decisioni sui ricorsi relativi al possesso dei requisiti dei concorrenti viene previsto un nuovo rito in camera di consiglio. Scatta anche una tagliola temporale: questo tipo di ricorsi può essere avviato solo entro 30 giorni dopo la pubblicazione degli elenchi di gara

08 | RAPPORTI COI PRIVATI

Su concessioni e Ppp, il nuovo Codice impone il trasferimento del rischio operativo ai privati. Fissato anche al 30% il tetto massimo del contributo pubblico per le opere realizzate in partenariato

09 | RATING DI LEGALITÀ

Le imprese in possesso del rating di legalità rilasciato dall'Antitrust possono ottenere uno sconto del 30% sulla cauzione necessaria alla partecipazione alle gare

LE MISURE CHE NON ENTRANO SUBITO IN VIGORE

01 | RATING DI IMPRESA

I costruttori saranno valutati anche sulla base della reputazione conquistata sul campo. Il rating sarà rilasciato dall'autorità Anticorruzione. Per attivarlo l'Anac deve mettere a punto specifiche linee guida entro tre mesi dall'entrata in vigore

02 | COMMISSARIA SORTE

Gli appalti di importo superiore alle soglie Ue aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa saranno decisi da commissari di gara esterni alle Pa, scelti da un albo

tenuto dall'Anac. Per istituire l'albo serve un atto dell'Autorità da definire entro 120 giorni dall'entrata in vigore. Nel frattempo si prosegue con le commissioni interne

03 | QUALIFICAZIONE

Sarà l'Anac a istituire un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui faranno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione sarà simile a quella delle imprese: potrà essere conseguita in base alla tipologia dei contratti e per fasce di importo

04 | LE CONCESSIONARIE

Il Codice impone alle concessionarie di affidare con gara almeno l'80% dei lavori oggetto della concessione. Ma concede 24 mesi per adeguarsi. Il tetto rimane all'attuale 60% per altri due anni

05 | DÉBAT PUBLIC

Introdotta la consultazione pubblica sulle opere di rilevanza sociale e di impatto sull'ambiente. Serve un decreto delle Infrastrutture da varare entro un anno per individuare ambiti e modalità della consultazione

Contenzioso. Per la Cassazione a Sezioni unite l'impugnazione degli atti deliberativi viene esaminata dal giudice amministrativo

Revisioni catastali, ricorsi a due corsie

Rimangono alle commissioni tributarie le controversie relative ai singoli classamenti

Luigi Lovecchio

La **cognizione** sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla **revisione delle micro zone catastali**, in base all'articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario. Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato.

Questi i fatti. Un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo classamento di immobile, adottato in esito alla revisione delle micro zone catastali intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del ricevimento di questo atto, il contribuente impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte dell'intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato nell'atto stesso. L'impugnazione era proposta davanti al Tar. L'avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la mate-

ria avrebbe dovuto essere devoluta alle Commissioni tributarie.

Il Tar ha accolto il ricorso dei consumatori. La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, al quale veniva reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con pronuncia a dir poco sorprendente, il Consiglio

L'ALTRA INDICAZIONE

Per gli interventi sulle micro-zone deve essere accertato uno scostamento significativo dei valori immobiliari

di Stato ha accolto l'eccezione dell'Avvocatura, affermando la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche con riguardo agli atti amministrativi generali riguardanti la materia catastale. Secondo i giudici amministrativi, l'articolo 74 della legge n. 342/00, che impone la notifica di tutte le rendite catastali all'intestatario degli immobili, nel ri-

chiamare l'articolo 2 del decreto legislativo 546/92, va qualificato come norma attributiva di giurisdizione. Secondo questa tesi, dunque, una volta che la rendita viene notificata, qualsiasi contestazione sul procedimento di determinazione della stessa ricade nella competenza dei giudici tributari.

Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell'alveo della giustizia amministrativa.

In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno scostamento significativo del valore degli immobili sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005.

Osservano, inoltre, le Sezioni unite che il richiamo all'articolo 2 del decreto 546/92, contenuto nell'articolo 74, è limitato alle

controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all'intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali.

Rilevano ancora le Sezioni Unite che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativi, con l'intermediazione necessaria dell'impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati.

Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l'impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l'occasione per l'avvio della contestazione dell'iter amministrativo.



La Conferenza unificata stato-autonomie ha dato l'ok a finanziamenti per 3.506 interventi

Edilizia, sbloccati 480 milioni Taglio lineare del 50% sulle richieste degli enti locali

DI EMANUELA MICUCCI

Tempo di #Sbloccascuole per 1.508 enti locali, in massima parte comuni. La Conferenza Stato-città e autonomia, giovedì scorso, ha dato l'ok a 3.506 interventi di edilizia scolastica e realizzazione di nuove scuole liberando 480 milioni di euro dai vincoli di bilancio di comuni, province e città metropolitane. Tuttavia, spiegano alla Struttura di missione sull'edilizia scolastica di Palazzo Chigi, la richiesta complessiva di spazi finanziari da parte degli enti locali era superiore alla disponibilità prevista dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 70 legge n.208/2015), che il Dpcm approvato la scorsa settimana attua. Così, per i 3.221 interventi di edilizia scolastica sostenuti dagli enti locali, e candidati alla fattispecie C dell'operazione #Sbloccascuola, si è dovuto procedere a una riduzione lineare proporzionale del 55,59%, proporzionale all'importo richiesto di 852 milioni 144mila 459 euro. Gli enti locali incalzano il governo di richieste di fondi: il doppio dei 480 milioni di euro, Palazzo Chigi falcia di oltre la metà le risorse da ripartire: 378 milioni 448 mila 837 euro. Liberan-

do la spesa di risorse a valere sull'avanzo di amministrazione e sul ricorso al debito, andando a completare per l'edilizia scolastica lo sblocco delle somme per investimenti pluriennali attuato con la Stabilità 2016, l'operazione #Sbloccascuola soddisfa, invece, a pieno le 280 candidature per gli interventi di #scuolenuove e per gli interventi legati all'operazione Mutui Bai, per un totale di 99 milioni 413 mila 163 (fattispecie A). Totalmente soddisfatte anche le 5 candidature valide per la fattispecie B, cioè per interventi Mutui Bei: concessi spazi finanziari di 2 milioni 138mila di euro alle province di Cosenza (1 milione e 700 mila euro), Lucca (278mila euro) e Pordenone (160mila euro). «A breve si completeranno i passaggi necessari all'adozione del provvedimento», rassicurano alla Struttura di missione.

Gli enti locali beneficiari saranno tenuti al monitoraggio degli interventi comunicando alla Struttura lo stato di avanzamento lavori. Ma anche all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica secondo modalità e tempi che indicherà la Struttura di missione. «Nel complesso i comuni potranno utilizzare, nel


2016, spazi finanziari aggiuntivi per quasi 400 milioni di euro, a sostegno di lavori, programmati o in fase di realizzazione, diffusi nei territori», sottolinea l'istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), fondazione dell'Anci, elaborando i dati del Dpcm.

Al Nord oltre il 60% degli importi assegnati ai comuni. Buona la performance dei comuni del Centro e del Sud, rispettivamente con il 15% e il 23% delle assegnazioni. Il maggior importo medio di spazi finanziari concessi, 345mila euro, lo incassa il Centro, mentre al Nord l'importo scende a 255mila euro.

Quasi la metà degli enti beneficiari, il 43%, si concentra nei comuni fino a 5.000 abitanti. Nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10mila abitanti il maggior ammontare di spazi finanziari concessi: 90,5 milioni di euro, circa il 23% del totale.

«L'importo medio degli spazi finanziari concessi cresce all'aumentare della dimensione demografica dei comuni: poco meno di 63mila euro nei comuni con meno di mille abitanti, più di 5 milioni in quelli con oltre 250mila abitanti.

— © Riproduzione riservata —



Il nuovo codice oggi in Gazzetta. Cabina di regia per l'attuazione

Appalti, riforma graduale Attesi 50 decreti. E le linee guida dell'Anac


DI ANDREA MASCOLINI

Soppresso il vecchio codice degli appalti, la palla passa ai decreti attuativi. Poco meno di 50 provvedimenti, fra cui le linee guida generali dell'Anac che dovrebbero vedere la luce entro fine luglio e a breve saranno messe in consultazione pubblica. Le norme del dpr 207/2010 (regolamento del Codice De Lise) non incompatibili con il nuovo codice decadranno comunque entro la fine del 2016. Sono questi gli effetti derivanti dalla entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50/2016, approvato venerdì dal consiglio dei ministri in via definitiva e atteso oggi in *G.U.* Le nuove norme si applicheranno alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto delegato. Non solo: il nuovo codice si applicherà anche ai contratti per i quali non è stata data pubblicità ai bandi e agli avvisi; per tali fattispecie contrattuali il decreto prevede che le nuove norme risultino applicabili se alla data di entrata in vigore del nuovo codice non sono stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte. Pertanto, per esempio, a una procedura negoziata senza bando di gara laddove la stazione appaltante non abbia ancora inviato la lettera di invito ai soggetti individuati a seguito di indagine di mercato. L'entrata in vigore del nuovo decreto ha però, come effetto più rilevante, l'immediata soppressione del dlgs 163/2006 e di ogni sua modifica successiva, disposta dall'articolo 217 del testo: da oggi, quindi, si applicano tutte le nuove nor-

me contenute nei 217 articoli del decreto delegato, sostitutivo del codice del 2006. Il problema però è che al codice De Lise erano collegate anche molte norme del dpr 207/2010 (il regolamento attuativo del codice del 2006) che, in alcune materie, dettavano (dettano) un cospicuo apparato regolatorio (si pensi al tema della qualificazione delle imprese di costruzioni, ai livelli progettuali, alla disciplina dell'esecuzione del contratto, alle regole per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura). Nel nuovo sistema il regolamento non esisterà più e al suo posto vi sarà una congerie di atti che, in larga misura, faranno capo all'Anac (linee guida generali e di dettaglio), alla presidenza del consiglio, al ministero delle infrastrutture, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad altri dicasteri, con modalità di concerto le più svariate. Rispetto a questa pluralità di provvedimenti e di soggetti chiamati ad attuare il codice, con varie modalità, il Consiglio di Stato nel parere reso due settimane fa aveva espresso «preoccupazione». Sarà fondamentale che la cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice presso la presidenza del consiglio dei ministri riesca a coordinare il complesso iter attuativo fra i diversi soggetti. Alla fine la cabina di regia potrà anche prevedere la «raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei» dei decreti e linee guida adottate da qui al prossimo anno.

Il regolamento del 2010 rimarrà vigente fino a quando non saranno entrati in vigore tutti i provvedimenti di attuazione previsti dal codice

stesso. Si prevede inoltre che ogni provvedimento attuativo dovrà effettuare la ricognizione delle norme del dpr 207 che si intenderanno abrogate; per le norme che non formeranno oggetto di ricognizione l'abrogazione scatterà in ogni caso entro il 31 dicembre 2016 a condizione che non siano incompatibili con il nuovo codice o con ulteriori provvedimenti, anche dell'Anac. È poi lo stesso codice a elencare alcune delle discipline regolamentari (e non) da salvare fino a quando i provvedimenti attuativi non saranno adottati (e i termini, quando ci sono, varieranno da sessanta giorni a un anno). Infine occorrerà attendere il più importante di tutti i provvedimenti di attuazione: le linee guida generali dell'Anac che, di fatto, sostituiranno in buona misura il regolamento del codice dei contratti pubblici. A breve la Commissione presieduta da Michele Corradino lancerà la consultazione pubblica su una bozza, ma la natura regolamentare comporterà una vera corsa contro il tempo.



Personale. Gli effetti della riforma in busta paga

Addio immediato per gli incentivi ai progettisti della Pa

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

■ Aboliti tutti i vecchi compensi per la progettazione. Sarà il primo effetto sulla busta paga dei dipendenti pubblici dell'approdo in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice degli appalti, che non annovera queste attività fra le destinatarie dell'incentivo.

La data di pubblicazione, che coincide con l'entrata in vigore, costituisce lo spartiacque per la quantificazione dei premi che potranno essere liquidati. Ben pochi problemi si pongono per le opere concluse, per le quali, senza dubbio, c'è da applicare la vecchia normativa e, di conseguenza, il vecchio regolamento, anche se aggiornato all'ultima modifica normativa precedente il nuovo Codice vale adire l'articolo 13-bis del Dl 90/2014.

Particolare attenzione si deve prestare alle opere il cui processo di realizzazione era in corso alla data di ieri. Per queste, la norma non prevede alcun regime transitorio e, quindi, si apre un non scontato processo interpretativo. Se da un lato manca una giurisprudenza consolidata in materia, dall'altro vi è da registrare un orientamento costante della Corte dei Conti, che individua, quale momento rilevante per l'applicazione della norma, il compimento dell'attività oggetto di incentivazione. La questione era già sorta e risolta nel 2009, quando il balletto dei compensi fu sfrenato. I magistrati contabili, con la delibera 7/2009 della sezione Autonomie, avevano affermato il principio della correlazione fra compenso e momento in cui la prestazione è stata effettivamente resa: posizione confermata lo scorso anno dalla stessa Corte (delibera 11/2015 della sezione Autonomie). Oggi,

quindi, gli uffici tecnici devono provvedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori, in cui evidenziare puntualmente le attività di progettazione effettuate fino al giorno prima della pubblicazione in Gazzetta. Se non obbligatoria nell'immediato, è opportuno provvedervi a breve per evitare che la ricostruzione a distanza diventi, oltre che complessa, anche imprecisa, aprendo la porta al contenzioso e, quindi, al danno erariale.

Ovviamente, oltre a questo, è necessario iniziare a pensare al

LA DATA CHIAVE

Il premio si blocca per tutte le attività che saranno compiute dal giorno di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»

nuovo contratto decentrato e al nuovo regolamento, che recepiscano le novità. Dall'entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice degli appalti, gli incentivi possono essere destinati solo alle attività tecnico-burocratiche, un tempo escluse, relative alla programmazione, alle procedure di gara, all'esecuzione dei contratti, alla verifica di conformità eccetera; fino a un massimo dell'1,6% dell'importo a base di gara può essere destinato al responsabile unico del procedimento, agli incaricati di funzioni tecniche e ai loro collaboratori. Tutto questo non vuol dire ovviamente che i tecnici interni abbiano il diritto di riporre la matita nel cassetto in quanto la progettazione rientra nelle mansioni ascrivibili al loro profilo professionale: ma senza "premio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

